



Comune di Rho

**DISPOSIZIONI OPERATIVE RELATIVE  
AI SERVIZI DI MOBILITA'  
PER ANZIANI**

## CAPO I

### FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

2

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano gli interventi e le misure relativi ai servizi di mobilità garantiti dal Comune di Rho così come indicati all'art. 5.6 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati o alla frequenza di strutture eroganti servizi per anziani o alla fruizione di servizi sanitari e non, contemplati all'interno del Progetto Individuale;
3. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
  - a. Quelle indicate all'art. 1.3 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
  - b. Contributo: somma in denaro erogata dal Comune;
  - c. Voucher / buono: documento cartaceo o elettronico rilasciato all'utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni;
  - d. Vantaggio economico: riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi.

#### Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano:
  - a. Le modalità di presa in carico degli utenti che necessitano di trasporto finalizzato allo svolgimento di terapie, visite e/o esami;
  - b. Le modalità di presa in carico degli utenti che necessitano di trasporto *una tantum* finalizzato al ricovero in strutture residenziali o presso il tribunale per le procedure relative all'attivazione dell'amministrazione di sostegno;
  - c. Le modalità di presa in carico degli utenti che necessitano di essere trasportati in strutture semiresidenziali a carattere diurno nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria e/o assistenziale e/o educativa rivolte a persone anziane;
  - d. I criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici eventualmente concessi dal Comune;
2. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

### Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

3

1. Si definisce stato di bisogno per la fruizione dei servizi di trasporto di cui all'art. 2.1.a e all'art. 5.2.a, la condizione determinata dai seguenti fattori:
  - a. Essere malato oncologico e/o affetto da patologie invalidanti, comprovate da verbale d'invalidità o da documentazione attestante l'avvio della procedura per la richiesta di invalidità;
  - b. Essere cittadino residente nel comune di Rho anche di età inferiore ad anni 65;
  - c. Non disporre di una rete parentale in grado di garantire il trasporto;
2. Si definisce stato di bisogno per la fruizione dei servizi di trasporto di cui all'art. 2.1.a e all'art. 5.2.b la condizione determinata dai seguenti fattori:
  - a. Essere cittadino residente nel comune di Rho di età uguale o superiore ad anni 65;
  - b. Essere in possesso di impegnativa medica o altro documento di richiesta di visita medica e/o terapia;
  - c. Avere una buona autonomia (cognitiva e/o di deambulazione);
  - d. Non essere in carrozzina;
  - e. Non essere affetto da patologie fortemente invalidanti;
3. Si definisce stato di bisogno per la fruizione dei servizi di trasporto di cui all'art. 2.1.b la condizione determinata dai seguenti fattori:
  - a. Essere un utente per cui è necessario un ricovero in struttura residenziale o il trasporto presso il tribunale per le procedure relative all'attivazione dell'amministratore di sostegno;
  - b. Essere privo di rete parentale e/o con rete parentale non in grado di garantire il trasporto dell'utente in struttura o al tribunale;
4. Si definisce stato di bisogno per la fruizione dei servizi di trasporto di cui all'art. 2.1.c la condizione determinata dai seguenti fattori:
  - a. Essere un utente anziano in carico al servizio sociale comunale;
  - b. Essere privo di rete parentale e/o con rete parentale non in grado di garantire il trasporto dell'utente in struttura;
5. È considerato comunque in stato di bisogno colui che sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii.

### Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 3;
2. È possibile derogare a quanto disposto dal precedente punto 1 in presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale. Tali motivazioni dovranno essere debitamente documentate e presentate in una specifica

relazione tecnica redatta dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune;

3. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale<sup>1</sup>;
  - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
  - c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

4

#### **Art. 5 - INTERVENTI E MISURE**

1. Gli interventi e le misure attivabili per garantire i servizi di mobilità sono i seguenti:
  - a. Organizzazione del servizio da parte del Comune;
  - b. Assunzione diretta dell'impegno di spesa da parte del Comune;
  - c. Erogazione di un contributo in denaro;
  - d. Attribuzione di un voucher/buono;
  - e. Riduzione delle tariffe e/o della compartecipazione al costo dei servizi;
2. Gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.a sono erogati:
  - a. Tramite:
    - i. Il soggetto fornitore individuato dal Comune denominato Pubblica Assistenza Rho Soccorso - via Legnano,29 - 20017 Rho (MI);

---

<sup>1</sup> Si applicano i seguenti disposti di legge:

- Legge 328/2000, art 6.4: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;
- L.R. 3/2008, art. 8.8: In caso di ricovero in unità di offerta residenziali, gli oneri sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o dimora al momento del ricovero, essendo irrilevante l'eventuale cambiamento di residenza o di dimora dovuto al ricovero stesso.

- ii. Altri operatori individuati nel mercato di riferimento qualora non sia possibile attivare il servizio con l'operatore di cui al punto precedente;
  - b. Tramite specifica convenzione con l'Associazione di Volontariato Fili d'Argento - Via Buon Gesù, 21 - 20017- Rho (MI);
- 3. Gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.b sono erogati dal Comune:
  - a. Fruendo dei servizi offerti dagli operatori operanti nel mercato di riferimento;
  - b. Oppure erogando contributi specifici all'utente che, a sua volta, sceglierà il fornitore di riferimento;
- 4. Gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.c sono erogati dal Comune:
  - a. Fruendo dei servizi offerti dagli operatori operanti nel mercato di riferimento;
  - b. Oppure erogando contributi specifici all'utente che, a sua volta, sceglierà il fornitore di riferimento;
  - c. Stipulando accordi e/o convenzioni con le strutture semiresidenziali per l'erogazione del servizio;
- 5. Le presenti disposizioni operative non si applicano per i servizi di mobilità relativi al Centro Sociale Potenziato di via Buon Gesù 17, già disciplinato nelle "Disposizioni Operative relative agli interventi e alle misure di carattere semiresidenziale per anziani".

## CAPO II

### MODALITA' DI ACCESSO, PROCEDURE E INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

#### Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

6

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono quelli individuati all'art. 6 e all'art. 7 del "Regolamento Comunale per l'erogazione degli interventi e delle misure nei confronti degli anziani e disabili";
2. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE ordinario relativo all'intero nucleo familiare;
3. Quanto previsto al precedente punto 2 può essere derogato in funzione delle disposizioni normative e regolamentari relative all'ISEE che autorizzano l'utente a presentare altre specifiche tipologie di ISEE;
4. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE presentato;
5. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria l'istanza dovrà essere corredata di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE<sup>2</sup>;
6. La determinazione del valore dell'intervento o della misura in base all'ISEE ha durata pari al Progetto Individualizzato a prescindere dalla scadenza formale di validità dell'ISEE.

#### Art. 7 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (PI)

1. Solo per i casi di dimissione protetta o per i casi in cui saranno previste delle deroghe, rispetto ai parametri di calcolo degli interventi e delle misure oggetto delle presenti Disposizioni Operative, dovrà essere redatto un Progetto Individualizzato;
2. Verificato il possesso dei requisiti formali per l'accesso agli interventi e alle misure, verrà redatto dall'Assistente Sociale di riferimento o da altra figura professionale il PI che dovrà contenere:
  - a. Elementi anagrafici;
  - b. Finalità e obiettivi perseguiti;
  - c. Tipo dell'intervento o della misura richiesta;
  - d. Periodo di attivazione;
  - e. Costo unitario dell'intervento e/o della misura;
  - f. Costo complessivo riferito alla durata;
  - g. Quota a carico dell'utente;
  - h. Quota a carico del Comune;
  - i. Eventuali deroghe richieste con:

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.

- i. Esplicitazione delle motivazioni;
- ii. Riferimenti normativi sulla base dei quali si richiede la deroga;
- j. Eventuale ridefinizione dei punti e. f. g. h. a seguito della deroga;

3. Il PI:

- a. Potrà prevedere degli impegni precisi che l'utente e /o i riferimenti parentali dovranno rispettare;
- b. Dovrà prevedere delle fasi di monitoraggio di cui l'Assistente Sociale dovrà dare conto;
- c. Una valutazione finale circa gli esiti dello stesso da parte dell'Assistente Sociale;

4. Il PI ha durata annuale ed è rinnovabile. È facoltà del Comune definire durate dei PI inferiori ai dodici mesi.

### Art. 8 - DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE

1. Possono accedere alle prestazioni di cui alle presenti disposizioni operative i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e in condizione di stato di bisogno di cui all'art. 3;
2. Il Dirigente Responsabile può disporre deroghe per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
  - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
  - b. L'eccezionalità della deroga;
  - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;
3. Gli interventi o le misure per gli utenti di cui all'art. 2.1.a, relativi ai servizi erogati da Pubblica Assistenza Rho Soccorso, sono quelli disciplinati dalla convenzione in essere. Anche per tali utenti sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2. Il valore massimo dell'intervento e/o misura è individuato tramite la seguente tabella<sup>3</sup>:

<sup>3</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Percentuale di abbattimento del costo del servizio
1	da	0,00	a	8.713,30	60,00%
2	da	8.713,31	a	10.455,97	45,00%
3	da	10.455,98	a	14.638,38	35,00%
4	da	14.638,39	a	17.566,07	20,00%
5	da	17.566,08	a	21.079,29	15,00%
6	da	21.079,30	a	25.295,16	10,00%
7	da	25.295,17		26.810,16	5,00%
8	da	26.810,17			0,00%

**FASCE ISEE**

<b>fascia</b>		<b>Algoritmo importo di partenza</b>		<b>Algoritmo importo di arrivo</b>	<b>Percentuale di abbattimento del costo del servizio</b>
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	60,00%
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	45,00%
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	35,00%
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	20,00%
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,20$	15,00%
6	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,20$	10,00%
7	da	$(F) + 0,01$	a	$MVI \times 4$	5,00%
8	da	$MVI \times 4) + 0,01$			0,00%



4. Il valore dell'intervento o della misura per gli utenti di cui all'art. 2.1.a, relativi ai servizi erogati dall'Associazione di Volontariato Fili d'Argento, è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che in base alla fascia ISEE di appartenenza individua il valore massimo dell'intervento e/o misura<sup>4</sup>:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Tariffa forfetaria annua
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	10,00
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	50,00
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	80,00
4	da	$(C) + 0,01$	a	$D = (C + 0,01) \times 1,20$	110,00
5	da	$(D) + 0,01$	a	$E = (D + 0,01) \times 1,20$	150,00
6	da	$(E) + 0,01$	a	$F = (E + 0,01) \times 1,20$	190,00
7	da	$(F) + 0,01$	a	$MVI \times 4$	250,00
8	da	$MVI \times 4) + 0,01$			350,00

5. La data di entrata in vigore della tabella a scaglioni sopra riportata è fissata nel 1 aprile 2022;
6. Le tariffe forfetarie annue riportate al punto 4 si applicano anche alle persone anziane in carrozzina che non potendo essere trasportate dall'O.D.V. Fili d'Argento, per mancanza di automezzi adeguati, saranno trasportate dall'Ente Morale Rho Soccorso Pubblica Assistenza. Tale tariffa è applicata per il trasporto con automezzo disabili.

<sup>4</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Tariffa forfetaria annua
1	da	0,00	a	8.713,30	10,00
2	da	8.713,31	a	10.455,97	50,00
3	da	10.455,98	a	14.638,38	80,00
4	da	14.638,39	a	17.566,07	110,00
5	da	17.566,08	a	21.079,29	150,00
6	da	21.079,30	a	25.295,16	190,00
7	da	25.295,17		26.810,16	250,00
8	da	26.810,17			350,00

7. Il valore dell'intervento o della misura per gli utenti di cui all'art. 2.1.b è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che in base alla fascia ISEE di appartenenza individua il valore massimo dell'intervento e/o misura<sup>5</sup>:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Percentuale di abbattimento del costo del servizio
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	90,00%
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	70,00%
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,20$	50,00%
4	da	$(C) + 0,01$	a	$MVI \times 2,0$	30,00%
5	da	$(MVI \times 2,0) + 0,01$			0,00%

8. Per gli utenti di cui al protocollo di dimissioni protette, nel caso non disponessero di ISEE, il costo sarà anticipato dall'A.C. Successivamente, sulla base dell'ISEE presentato e delle tabelle di cui sopra, saranno calcolate le quote a carico dei beneficiari del servizio.

<sup>5</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Percentuale di abbattimento del costo del servizio
1	da	0,00	a	8.713,30	90,00%
2	da	8.713,31	a	10.455,97	70,00%
3	da	10.455,98	a	12.547,18	50,00%
4	da	12.547,19	a	13.405,08	30,00%
5	da	13.405,09			0,00%

9. Il valore dell'intervento o della misura per gli utenti di cui all'art. 2.1.c è determinato sulla base della seguente tabella a scaglioni che in base alla fascia ISEE di appartenenza individua il valore massimo dell'intervento e/o misura<sup>6</sup>:

FASCE ISEE					
fascia		Algoritmo importo di partenza		Algoritmo importo di arrivo	Contributo massimo per singolo viaggio andata o ritorno
1	da	0,00	a	$A = MVI \times 1,30$	7,50
2	da	$(A) + 0,01$	a	$B = (A + 0,01) \times 1,20$	6,00
3	da	$(B) + 0,01$	a	$C = (B + 0,01) \times 1,40$	4,00
4	da	$(C) + 0,01$	a	$MVI \times 3,0$	2,00
5	da	$(MVI \times 3,0) + 0,01$			0,00

<sup>6</sup> Per l'anno 2021 tale tabella si traduce nei seguenti importi:

FASCE ISEE					
fascia		Importo di partenza		Importo di arrivo	Contributo massimo per singolo viaggio andata o ritorno
1	da	0,00	a	8.713,30	7,50
2	da	8.713,31	a	10.455,97	6,00
3	da	10.455,98	a	14.638,38	4,00
4	da	14.638,39	a	20.107,62	2,00
5	da	20.107,63			0,00

10. Il valore dell'intervento o della misura per gli utenti di cui all'art. 2.1.c, nel caso di servizi attivati all'interno dei percorsi di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 308/2019 avente per oggetto "Accreditamento dei centri diurni integrati per l'accesso al servizio per gli utenti residenti nel comune di rho periodo 01/01/2020 - 31/12/2021. Approvazione criteri", valgono i criteri di accesso, le misure e le modalità di calcolo dei benefici ivi approvate;
11. Il valore dell'intervento e/o misura sarà erogato solo per i giorni di effettiva fruizione dell'intervento e/o della misura stessa;
12. Il PI potrà prevedere deroghe al valore degli interventi o delle misure, sia in aumento, sia in diminuzione, in considerazione della complessiva condizione dell'utente, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a:
  - a. Disponibilità di risorse economiche non computate all'interno dell'ISEE;
  - b. Consistenza del patrimonio mobiliare e/o immobiliare del nucleo familiare;
  - c. Rete parentale di riferimento;
  - d. Presenza di spese di carattere sanitario, assistenziale e di conduzione dell'abitazione di domicilio, tali da rendere problematico l'equilibrio economico del nucleo familiare.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### ART. 9 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA

13

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui alle presenti disposizioni operative in base alle disponibilità di bilancio. In sede di programmazione gli interventi e le misure prioritarie da attivare sono quelle di cui all'art. 2.1.a e 2.1.c. Gli interventi di cui all'art. 2.1.b verranno attivati al bisogno;
2. In sede di programmazione ad inizio anno gli interventi e le misure vengono attivati dando continuità agli interventi in essere. Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a garantire l'attivazione degli interventi e delle misure dei casi in carico e/o di quelli in corso di acquisizione, dovranno essere redatte apposite liste d'attesa per gli interventi e le misure di cui all'art. 2.1.a e art. 2.1.c;
3. Le liste di attesa dovranno essere redatte sulla base dei seguenti parametri:
  - a. Rete parentale:
    - i. Persone sole punti 0;
    - ii. Presenza del coniuge in condizioni di scarsa autonomia: punti 1;
    - iii. Presenza del coniuge: punti 3;
    - iv. Presenza del figlio: punti 2 per ogni figlio;
    - v. Presenza di nipoti in linea retta: punti 1 per ogni nipote;
    - vi. Presenza di fratelli/sorelle: punti 1 per ognuno/a;
    - vii. Presenza di genitori: punti 1 per ognuno;
  - b. ISEE: Il punteggio viene attribuito in base alle fasce ISEE di cui all'art. 8.3 e art. 8.4:
    - i. FASCIA A: punti 1;
    - ii. FASCIA B: punti 2;
    - iii. Fascia C: punti 3;
    - iv. FASCIA D: punti 4;
    - v. FASCIA E: punti 5;
    - vi. FASCIA F: punti 6;
    - vii. FASCIA G: punti 7;
  - c. Copresenza di ulteriori interventi e/o misure:
    - i. Nessuno oltre a quella per cui si sta valutando l'avvio: punti 1;
    - ii. Una ulteriore: punti 3;
    - iii. Due ulteriori: punti 5;
    - iv. Per ogni misura ulteriori rispetto alle due precedenti: punti 2 per ogni misura;
  - d. Indice di urgenza (IU) desumibile dal PI e attribuito dall'assistente sociale:
    - i. IU = alto punti: 1;
    - ii. IU = medio punti: 3;
    - iii. IU = basso punti: 5;

4. La graduatoria stabilisce la priorità in ordine di punteggio crescente. In via preliminare dovrà essere esaurita la graduatoria di cui agli interventi e alle misure di cui all' art. 2.1.a e 2.1.c. Successivamente si potrà attingere alla graduatoria di cui all'art. 2.1.b;
5. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
6. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione. In particolare il Dirigente Responsabile è autorizzato sempre a derogare nel caso di attivazione del protocollo "Dimissioni protette" relativo alla dimissione di un anziano non autosufficiente dalla rete ospedaliera;
7. Durante l'anno è possibile provvedere all'aggiornamento della lista d'attesa in tali circostanza:
  - a. Mediante richiesta dell'interessato: Le persone inserite in lista di attesa possono chiedere l'aggiornamento della loro posizione a seguito di eventi modificativi dei parametri presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio.
  - b. Mediante aggiornamento d'ufficio:
    - i. Dovute all'acquisizione di nuove domande;
    - ii. Dovute alla modificazione delle condizioni degli utenti in lista d'attesa;
8. In caso di urgente necessità, su proposta dell'assistente sociale, è possibile ammettere un utente al servizio di assistenza domiciliare in via provvisoria, avviando contemporaneamente la regolare istruttoria dell'istanza. Nel caso l'istruttoria non confermi per l'utente una posizione utile in lista di attesa l'ammissione al servizio viene revocata ove sia cessata l'urgente necessità.

#### **Art. 10 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI**

1. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di contributo economico a favore del beneficiario, potrà essere quietanzato direttamente al soggetto fornitore del servizio e/o della prestazione;
2. L'importo dell'intervento e/o della misura attivato, qualora erogato sotto forma di vantaggio economico a favore del beneficiario, consisterà nella riduzione del costo del servizio e/o della prestazione;
3. Nel caso di erogazione di servizi e/o prestazioni direttamente erogati dal Comune, verranno assunti i correlativi impegni di spesa.

#### **Art. 11 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

1. Il Comune effettuerà il monitoraggio periodico dei PI ed entro il 30 giugno di ogni anno produrrà specifico report sugli interventi e le misure attivate;
2. Allo scadere di ogni PI dovrà essere prodotta una nota di valutazione complessiva.